

una speciale deliberazione, senza della quale non potevano essere pregiudicate le loro ragioni; lo che fu sì bene inteso nello stesso atto del riscatto, che formalmente si riservava alla società il riparto della rendita, ossia del prezzo della cessione, in ragione degli impegni da essa assunti fra le diverse specie di azioni, e si dichiarava che il Governo rimaneva estraneo al riparto e a tutte le questioni che fra gli azionisti potessero sorgere. Un contrario sistema condurrebbe all'assurdo che i debitori maggiori di numero si imponessero ai loro consoci ereditari, spogliandoli arbitrariamente dei diritti ad essi prima concessi. Queste teorie non si discutono, ma si respingono come manifestamente ripugnanti a tutti i principi di giustizia.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO.

Udienza 18 aprile 1884; Pres. EULA P. P., Est. TALICE, P. M. CALENDI (concl. conf.) — Post. Lidia (Avv. SPANNA e BERNARDI).

Avvocato — Donna — Esercizio dell'avvocatura.
(Legge 8 giugno 1884 sulla profess. degli avv. e proc. art. 8).

La donna non può esercitare l'avvocatura. (1)

(1) Dalla questione decisa colla presente sentenza, si sono già occupati vari studiosi delle discipline giuridiche, nè i nostri lettori ignorano certamente che essa ebbe, non ha guari anche un'eco nel Parlamento, dove un deputato richiama su di essa l'attenzione del governo, invocando un provvedimento che ammettesse le donne all'esercizio dell'avvocatura.

Essendo stata adunque la questione esaminata sotto i suoi molteplici aspetti, crediamo opportuno di riassumere le ragioni che pro e contro furono addotte; evitando alcune di quelle che si trovano svolte nella sentenza che riportiamo, nello scopo di non fare inutili ripetizioni.

La nostra legislazione — dicono gli scrittori i quali sono contrari all'esercizio dell'avvocatura per parte delle donne — ha un carattere prevalentemente maschile. Invero, ogni qualvolta le donne sono state poste in grado di esercitare un diritto od una funzione che avesse rapporto, direttamente o indirettamente, con la vita pubblica politica o amministrativa dello Stato, esse lo han dovuto ad una legge speciale ed espresa; ciò dicasi della facoltà in esse riconosciuta di insegnare, di essere impiegate negli uffici postali e telegrafici, dell'abilitazione a testimoniare in atti pubblici (MANONI, *Le donne avvocate* Napoli, 1884; GARRA, *le donne non avvocate*, Pisa, 1884 e sentenza sopra riportata dalla Cassazione torinese). Così essendo, è evidente come per ammettere le donne all'esercizio dell'avvocatura sarebbe necessario un testo esplicito, non potendo il silenzio della legge interpretarsi nel senso dell'ammissione. E tanto più sarebbe necessaria costata esplicita dichiarazione, diceva la Corte di appello di Torino nella sentenza 14 novembre 1883 (Pres. ed est. FIOLE, *Monit. trib.* 1884, n. 3, pag. 59) inquantochè non solo si tratterebbe di cosa affatto straordinaria e fuori delle pratiche e delle costumanze della nostra vita civile, ma di cosa espressamente vietata dal diritto comune, come si ha dalla legge 2, *De reg. jur.*, e come confermava l'Utrano nella legge 1 § 5, *De postul.* Non trovandosi quindi nelle moderne leggi veruna disposizione in quale abbia abrogato in questa parte le norme tracciate dal diritto comune, e trattandosi di caso non contemplato dalla legislazione attuale, sarebbero sempre da applicare le regole ed i principi del diritto comune, secondo che si vede prescritto da tutti i codici moderni, e si prescrive pur anche dal nostro codice italiano nell'art. 3 disp. prel. E quella volta pure in cui il legislatore italiano toccò le nostre leggi civili per abilitare le donne a testimoniare negli atti pubblici (seduta della Camera 25

La Corte, ecc. — In questa causa è posto in rilievo il fatto singolare e l'unico in Italia di una giovane donna, di distinta famiglia, che, superate le prove degli esami che aprono l'adito agli studi universitari, e giovandosi del diritto attribuito alle donne dall'art. 8 del regol. dell'8 ottobre 1876 di farsi inscrivere a titolo di studenti, intraprese in questo ateneo torinese lo studio delle scienze giuridiche, vi attese per tutto il tempo dalla legge prescritto, ebbe favorevole il giudizio delle commissioni per gli esami di promozione e di laurea, e conseguì il diploma di laurea in giurisprudenza; indi ottenuta, la iscrizione come praticante forense, per due anni consecutivi, senza interruzione, si applicò agli studi pratici con vivo impegno ed operosità intelligente, dimostrando e spiegandovi singolare e distinta attitudine, come gliene fu resa onorevole testimonianza; per lo stesso periodo di tempo con segnalata diligenza frequentò come uditrice le udienze dei tribunali, e finalmente desiderando, di assumere il titolo ed esercitare le funzioni di avvocato, e di ottenere la sua iscrizione nell'albo degli avvocati appartenenti al Collegio di Torino, sostenne con esito favorevole l'esame teorico-pratico; e dopo questi diuturni sforzi e faticosi studi, sebbene ottenesse deliberazione favorevole del Consiglio dell'ordine, per

marzo 1877), chiaro apparve il suo concetto di procedere molto cautamente in questa grave materia della capacità muliebre (MANONI).

Tanto più manifesta poi apparisce l'insusciabilità della contraria tesi, considerando il carattere della avvocatura, la quale è un ufficio pubblico e necessario o almeno una specie di ufficio pubblico e civile (App. Torino), una vera funzione pubblica che attiene all'ordine sociale (MANONI e GARRA); e dato pure che non si possa propriamente definire un ufficio pubblico, non si può però ritenere un istituto concernente meri, esclusivi rapporti di diritto privato, ed è forza riconoscerne la caratteristica di un esercizio di pubblica funzione di grande interesse sociale (Cass. Torino). Ora è chiaro che per la nostra legislazione le donne non possono esercitare quegli uffici che sono riconosciuti di ordine politico o sociale, quali sono l'ufficio di tutore (salvo un caso eccezionale), di arbitro, e non possono prendere parte alle elezioni politiche né in qualità di elettori né come eleggibili. E non sarebbe assurdo che la donna-avvocata potesse difendere minori e pupilli, e non potesse essere tutrice essa stessa; che mentre cioè l'ufficio le concedesse o le imponesse di tutelare di fatto gli interessi altrui, la legge le negasse la capacità richiesta per poter esercitare in ogni caso la vera tutela? E non lo sarebbe altrettanto che la parte non potesse nominare ad arbitro il proprio avvocato, e che questi dovesse, per l'ufficio suo, influire sul giudizio dell'arbitro, mentre la legge non gli riconosce le attribuzioni necessarie a pronunciare il giudizio che dall'arbitro si aspetta? (MANONI).

Ma non basta. Si avrebbe un avvocato incapace a coprire quelle funzioni a cui l'avvocatura stessa: abilita, cioè le funzioni giudiziarie. E se la legge non volle che le femmine potessero coprire siffatte funzioni, è questo un forte argomento per dedurre che quindi non intese nemmeno abilitarle all'avvocatura (App. Torino, MANONI e GARRA). Se le donne avvocate non debbono poter essere mai nominate magistrato dal Re, ciò non si concilia coi diritti degli avvocati; se invece esse devono poter avere quella nomina, ciò ripugna alle leggi nostre intorne alla magistratura giudiziaria (GARRA). Ma oltre a ciò si avrebbe anche un avvocato il quale non potrebbe essere, per incapacità, eletto componente del Consiglio dell'ordine, stante che questo funziona in molti casi da giudice. E questo è un assurdo, come è un assurdo un avvocato il quale non possa essere giurato. (MANONI).

Un altro argomento a sostegno di questa tesi è offerto dall'art. 116 del codice di procedura civile. In esso è stabilito, al n. 10, che il

essere iscritta in quell'albo, si vide chiuso l'accesso alla palestra forense.

Questo rimarrebbe esempio di fermo proposito, di

giudice può essere ricusato se un suo parente o affine in linea retta, o in linea collaterale sino al terzo grado inclusivamente, difenda la causa come avvocato o procuratore. Se la legge avesse preveduto ed ammesso che anche le donne potessero funzionare da avvocato, avrebbe ai parenti indicati aggiunto il coniuge, questo, com'è risaputo, non potendo essere compreso sotto la denominazione generica di parenti, e tanto meno sotto quella di affini; e così infatti fece l'art. 37 della legge sui giurati (Mancuzzi).

Né si potrebbe trarre argomento in contrario da ciò che le donne possono frequentare le università e ottenere la laurea in giurisprudenza, imperocché questo diritto si collega a principi assai diversi da quelli che vanno tenuti presenti relativamente all'esercizio pratico delle professioni. Uomo o donna che siano, ognuno ha la facoltà di studiare medicina o astronomia o giurisprudenza o altra scienza. Ciò rientra in un campo privato e soggettivo, e siamo, la Dio mercé, lunge da quei tempi in cui lo Stato limitava o impediva la cultura individuale. Ma quando poi da una sfera privata si vuole estendersi in una esteriore e pubblica, lo Stato interviene a tutela dell'ordine e dell'interesse generale. Si è bene osservato che l'obiezione non regge solo che voglia guardarsi a tutte le conseguenze cui menerebbe il concetto sul quale essa si fonda. La laurea in giurisprudenza è richiesta non soltanto per la carriera dell'avvocato, ma per molte altre, in generale per tutte quelle che direttamente o indirettamente hanno rapporto col potere sociale. Essa è indispensabile per essere magistrato, per entrare in diplomazia e in taluni uffici amministrativi; e sarebbe strano davvero se si dovesse, solo perché laureata, nominare magistrato o console o sottoprefetto una donna (Mancuzzi). Oltre a ciò, se l'argomento corresse, bisognerebbe ammettere anche gli stranieri ad essere giudici in Italia, perché essi pure sono ammessi agli studi nelle università italiane (Ganna).

D'altro canto, la parità nei diritti dovrebbe condurre alla parità degli obblighi, e, fra questi, a quello del servizio militare; e poiché l'organismo femminile renderebbe ciò impossibile, fisicamente e moralmente, ne dovrebbe scaturire incontestabile la conseguenza della limitazione nell'esercizio dei diritti (Mancuzzi).

E andando in un altro ordine d'idea, l'esercizio dell'avvocatura parte delle donne è incompatibile con la riservatezza del sesso e con la serietà dei giudizi. « La ragione per cui il pretore interdiceva alle donne la facoltà di postulare come cosa contraria alla riservatezza ed alla pudicizia convenienti al sesso, vale oggi ugualmente che allora valeva, imperocché oggi del pari sarebbe disdicevole e brutto veder le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepito di pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente tramodano, e nelle quali, anche loro malgrado, potrebbero essere tratte oltre i limiti che al sesso più gentile si conviene di osservare; costrette talvolta a trattare *ex professo* argomenti, dei quali le buone regole della vita civile interdicono agli stessi uomini di fare motto alla presenza di donne oneste. Dopo il sin qui detto non occorre nemmeno di accennare al rischio cui andrebbe incontro la serietà dei giudizi, se, per non dire di altro, si vedessero talvolta la toga o il tocco dell'avvocato sovrapposti ad abbigliamenti strani e bizzarri, che non di rado la moda impone alle donne, e ad acconciature non meno bizzarre; come non occorre neppure far cenno del pericolo gravissimo a cui rimarrebbe esposta la magistratura, di essere fatta più che mai segno agli strali del sospetto e della calunnia, ogniquale volta la bilancia della giustizia peggiasse in favore della parte per la quale ha perorato un'avvocata leggiera ». (App. Torino, V. pure in Mancuzzi e Ganna). Ma non è tutto: quell'esercizio sarebbe contrario anche all'organismo della donna. Quel lavoro intellettuale intenso, continuo, che non posa mai, congiunto ad un non interrotto operare, non pregiudicherebbe la salute di lei? E quante volte le condizioni nelle quali essa può trovarsi, per legge di natura, le impedirebbero di sopportare sì enorme lavoro? Lasciamo la questione se, per il suo temperamento, essa sia adatta ad una percezione esatta e compiuta dell'idea del diritto, sia astrattamente, sia, il che più importa, concretamente; ma è certo che, attesa la sua impressionabilità, è senza dubbio degno di attentissimo esame il riflettere se sia prudente, nel suo interesse particolare e in quello generale, affidarle missioni e abilitarla ad uffici che inevitabilmente

produrrebbero il suo danno e l'altrui (Mancuzzi). E il prof. Ganna, discorrendo su questo stesso argomento e trattando la questione tanto *de lege lata* che *de lege condenda*, così ragiona: Le donne avvocate e l'emancipazione delle donne in Europa non sono che uno dei tanti frutti della filosofia individualistica, del moderno liberalismo. La tesi dell'avvocatura femminile ha contro di sé tutta la nuova scienza sociologica sorta sulle rovine del dottrinarismo liberalistico del 1789 e del 1830. Para una novità ad è invece un'anticaglia. La parificazione dei due sessi ripugna all'odierno concetto organico della società: questa è una unità organica, perchè risultante dalla cooperazione armonica di esseri differenti; molteplici e di vario genere sono gli scopi della vita sociale, e a questi scopi conviene che si dedichino gli esseri umani a seconda della varia loro natura e delle loro attitudini. L'ufficio della donna è la famiglia, e come essa non deve dimenticarlo, così non lo può nemmeno la legge ammettendola a funzioni ed uffici che da quella la distoglierebbero. Donne giudichesse, prefettesse, deputate non si possono ammettere, perchè non rimarrebbe per loro né tempo, né mente onde essere madri solerti ed operose; più facile ammettere una donna al modesto e quasi manuale ufficio di segretario comunale, e ad altre simili incumbenze nei pubblici dicasteri. Donne avvocate, ingegnere, architetto non si possono ammettere neppure per lo stesso motivo, mentre lo si possono invece notare, levatrici, mediche, farmaciste, vedendosi in fatto che, com'è ora il notariato in Italia, e come è la medicina pratica per un gran numero di medici, poco maggior consumo di mente vi si richiede che per assistere ai parti, e spedire ricette.

Insomma, per questi autori, la donna avvocata è una follia, sia che si consideri la questione nelle ragioni sue, sia che la si consideri nei suoi pratici effetti sulle donne, sulle relazioni fra i due sessi, sull'ordine interno della umana società (Ganna), o il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino, ammettendo la sig. Poët all'esercizio dell'avvocatura, violava lo spirito e ferse anche il testo della nostra legislazione, ed apriva con soverchia leggerezza una via a capo della quale potrebbe esservi il perturbamento di tutto il nostro ordinamento sociale (Mancuzzi).

Ritornandoci di dire per ultimo ciò che riguarda le condizioni speciali della donna maritata, da cui pure traggono argomenti gli avversari della avvocatura femminile, passiamo agli argomenti addotti da coloro che propugnano la soluzione favorevole.

Tanto il diritto privato quanto il diritto pubblico — così ragionano — assicurano la eguaglianza giuridica fra i due sessi.

Quanto al diritto privato, dice l'art. 1 del codice civile che « ogni cittadino gode dei diritti civili, purché non ne sia decaduto per condanna penale ». E siccome cittadino è indubbiamente anche la donna, è certa ed indiscutibile la parificazione dei due sessi nel godimento dei diritti civili. Vi sono bensì delle eccezioni le quali riguardano o la donna in genere (cod. civ. art. 268 n. 1) o la donna maritata in specie (cod. civ. art. 134), ma queste, appunto perchè eccezioni, lasciano intatto il principio regolatore del nostro diritto privato. Non si può quindi dire che la condizione della donna sia essenzialmente diversa da quella dell'uomo, solo per ciò che essa non può essere tutrice o perchè ha bisogno, se maritata, dell'autorizzazione. Ciò facendo si dedurrebbero da premesse ristrette delle conseguenze troppo ampie. Ammessa perciò la parificazione giuridica dei due sessi, è naturale riconoscere che dove la legge non proibisce, la donna ha tanti e tali diritti quanti ne ha l'uomo.

Relativamente al diritto pubblico, troviamo nello Statuto l'art. 24 per il quale: « Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali innanzi alla legge. Tutti godono egualmente dei diritti civili e politici e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi. » Ora non può negarsi che la donna sia un regnicolo; né si può dire che quell'art. riguardi solo i maschi perchè in esso si parla di cariche militari. Lo Statuto accenna a cariche civili e militari non perchè abbia inteso di escludere chichessia dall'esercizio loro; bensì, perchè volendo comprendere in quel novero anche le seconde (le quali naturalmente non si possono confondere con le civili), se ne avesse tacito, le cariche militari sarebbero rimaste escluse di necessità. Se

testo della legge, ma è obbligo dell'interprete di vivificarlo, indagandone lo spirito, per scoprirne e ricostituire il pensiero del legislatore, col soccorso dell'elemento storico generale e particolare che riveli la ragione, l'impulso, l'occasione, l'estensione della legge, e tenendo conto e facendo esame d'ogni circostanza attinente alla medesima. Ma è appunto tutto questo processo logico d'interpretazione che pone in più chiara evidenza il nessun fondamento dell'assunto della ricorrente.

La legge del 1874 fu principalmente unificatrice, con qualche perfezionamento, dello stato legislativo preesistente all'unità nazionale, rispettandone però i principi cardinali, e coordinandoli solo col nuovo ordine di cose. La ricorrente non ha potuto citare un solo testo di legislazione, fra tutte quelle che vigevano prima del 1874 in Italia, e si può dire anche in Europa, portante esplicita ammissione del diritto delle donne all'esercizio del patrocinio giudiziario, e nemmeno un correlativo esercizio anche solo di fatto e non per proprio conto, ma nell'interesse di tutti i concittadini, con ufficio aperto al pari d'ogni altro patrocinante, ed anche solo pubblico consulente.

Ora l'ufficio ordinario della legge è di disciplinare, determinare le condizioni giuridiche preesistenti alla sua emanazione, non di mirare ad ipotesi straordinarie, od a casi più o meno lontanamente possibili e di mera aspettativa futura; né usa il legislatore stabilire di botto, all'impensata di tutti, delle condizioni e capacità giuridiche nuovissime, nemmeno reclamate od avvertite da coerenti aspirazioni sorte a darvi la spinta.

Ebbene, ponendosi precisamente al posto del legislatore del 1874, si può, senza tema d'errare, dire che non ha nemmeno potuto pensare, né ha pensato di attribuire alle donne l'esercizio delle funzioni sociali di ragion pubblica, che sono proprie degli avvocati esercenti, e pel motivo — che allora le donne non erano nemmeno abilitate per legge a conseguire la laurea in giurisprudenza, e perché in tutti gli atti preparatori, sia governativi, sia parlamentari di quella legge, non è fatta menzione di alcun diritto delle donne. Ed essendo la questione femminile tale da suscitare le più disparate opinioni, le più estese e vivaci discussioni, non è nemmeno supponibile che si sia voluto chetamente risolverla, in ordine ad una delle più importanti funzioni sociali, senza farvi precedere un'adeguata trattazione e motivazione, e senza inquadrarla in un'espressa disposizione di legge.

Escluso che la signora Poit possa trovare appoggio a favore del reclamato diritto di esercizio nella legge promulgatasi appositamente per regolarlo, molto meno può trovare un valevole appiglio in proposito nelle leggi sul riordinamento della pubblica istruzione, le quali mirano unicamente a stabilire le migliori norme acciocché l'istruzione femminile riesca tale, da potersene ripromettere che le donne anche esse possano efficacemente concorrere col loro in-

gegno, sapere ed operosità, a spingere l'umanità semprepiù nelle vie del progresso morale e fisico. Ma sebbene gli studii tecnici e scientifici degli uomini e delle donne siano una preparazione alle professioni, è troppo ardua la pretesa di voler trovare in una legge sulla pubblica istruzione sottintesa una dichiarazione generale nel senso, che il diploma ottenuto da una donna basti per far nascere la capacità relativa e la condizione di diritto all'esercizio, in ispecie, della professione dell'avvocato, mentre nemmeno l'ammissione all'esame pratico, e l'averlo sostenuto con esito favorevole, valgono per radicare un diritto acquisito all'esercizio; né puossi ammettere che si sia con una legge di sì speciale e ristretto obbiettivo, come è quello dell'istruzione, voluto discutere per le donne l'accesso a funzioni sociali di ragione pubblica.

Bastando le sovra espresse considerazioni a sorreggere la legalità della denunciata decisione ed a far ritenere insussistenti le dedotte violazioni di legge, il ricorso deve rigettarsi.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO.

Udienza 13 novembre 1883; Pres. Rossi, Est. SECCO-SUARDO, P. M. BORON (concl. contr.) — De Angelis (AVV. GIANZANA e SPANTIGATI) c. MOSSA (AVV. ANTONIOLI e RUSCONI).

Servitù - Derivazione di acque - Bocca convenuta - Estremi - Reclamo (Cod. civ. art. 620).

Cassazione — Apprezzamento di fatto — Questione di diritto.

La disposizione dell'art. 620 del cod. civ., che non ammette reclamo quando si è convenuta la bocca di derivazione delle acque per pretesa eccedenza o insufficienza di questa, non è applicabile al caso in cui, e per le condizioni del canale dispensatore o per altra causa, la bocca sia inetta al suo ufficio. (1) Per ritenersi convenuta la forma di una bocca a sensi e per gli effetti dell'art. 620 c. c., deve essere stabilita la larghezza dell'orificio, o luce, la sua altezza, non che l'altezza dell'acqua o battente (2).

Il conoscere se nei termini incontestati di una convenzione si riscontrino gli elementi che la legge richiede affinché la convenzione stessa faccia legge fra le parti, non è giudizio di fatto, ma di diritto.

La Corte ecc. — Il ricorrente s'era lagnato nell'atto introduttivo del giudizio, che il modellatore da lui costruito nella località indicata dal bando per tradurre la quantità d'acqua a lui assegnata dal canale di Breme al suo podere Cascina nuova, non

(1) Consulta in argomento, specialmente nel caso che l'istituzione della bocca dipende dalle condizioni del canale dispensatore: GIANZANA, *Le acque*, ecc., vol. I, p. II, nn. 448 e segg.

(2) Così insegna anche il GIANZANA, op. cit., pag. 641, dove sono citate le conformi opinioni del GIOVANNETTI e del ROMAGNOLI.

co per la sua causa, la estesa discussione fattane nelle offemeridi letterarie, scientifiche e politiche, nei libri e nelle pubbliche conferenze degli scien-

za, non che il vivo interessamento che vi hanno spiegato uomini dotti, venerandi, costanti e temperati fautori della libertà e del progresso; e rende iscritti nell'albo dell'ordine. Dunque la condizione di queste due persone è grandemente diversa; onde è che, pur avendone i requisiti, nessuno ha diritto di essere pretore, giudice o consigliere, mentre chiunque ne abbia i requisiti ha diritto di essere avvocato. Eppoi la legge non impone già di scegliere i giudici fra gli avvocati, ma indica in questi soltanto una categoria da cui quelli possono essere scelti, e il Governo si guarderà bene dallo scegliere i giudici fra le donne avvocate; tanto più che se noi dobbiamo scegliere il nostro avvocato tra chiunque ci piaccia, dobbiamo invece accettare per giudici quelli che ci danno il Governo e la legge (VINDARI).

Ma non sono soli gli argomenti giuridici che suffragano questa tesi; in suo appoggio viene anche la equità, essendo iniquo, ripugnante farsi complice di uno Stato il quale abilita le donzelle a seguire gli studi, fa loro pagare le tasse delle iscrizioni e degli esami universitari, conferisce loro la laurea, assente che si iscrivano come praticanti dei tribunali, le ammette agli esami di avvocato, per poi farsi beffe di tanti sforzi virtuosi, di tante inselitte fatiche, di tanti sacrifici (GIURIATI). Né si vanga a dire che permettere alla donna di studiare giurisprudenza, non vuol dire accordarle il diritto di esercitare l'avvocatura, la quale è ufficio pubblico, perchè appunto questa risposta potrebbe appagare se la donna fosse soltanto abilitata a studiare giurisprudenza, ma, come si vede, la cosa è ben diversa (VINDARI).

Ad ogni modo, se si può fare una eccezione, questa sarebbe per l'ufficio di procuratore, ma non per quello di avvocato, perchè questo altro non fa che scrivere e aringare, né rappresenta la parte nel senso in cui la rappresenta il procuratore (GIURIATI, MARIANI).

E veniamo, finalmente, ai quattro ultimi argomenti: serietà dei giudici — pericolo per la magistratura — missione della donna — costume.

Anzi tutto — dicono i sostenitori dell'avvocatura femminile — queste sono anticaglie, sono frasi ai giorni nostri, nei quali si vuole la emancipazione della donna, l'abolizione d'ogni monopolio, e quindi anche del monopolio del foro arrogatosi finora dal sesso maschile (BENVENUTI). Eppoi vediamo un po' d'avvicino queste obiezioni. In quanto alla moda, essa non fu e non sarà mai un argomento giuridico. Sono forse, talvolta, meno strani gli abbigliamenti degli uomini così detti eleganti? E se l'austera Temi non si sente offesa da questi, perchè non potrà tollerare quelle? E quanto ai pericoli di corruzione, non si capisce, innanzi tutto, perchè tanto si tema dalle belle avvocate, mentre pare che oggi nulla si tema dalle belle clienti. La bella cliente non può esercitare sull'avvocato avversario e sui giudici quella influenza corrompitrice che tanto ora si affetta di temere dalla bella avvocata? E due pericoli, se mai vi hanno, non sono perfettamente eguali? D'altra parte, certo, la donna può essere strumento potentissimo di corruzione. Ma corrompono forse meno i danari e gli onori? (VINDARI).

E quanto alla missione della donna, essa, se veramente è quello che si pretende, costituirebbe una necessità e non muterebbe se anche la giurisprudenza o la legge ammettesse le donne all'avvocatura. Coloro poi che parlano di questa missione dimenticano che anche l'industria agricola, e molto più la manifatturiera dovrebbero essere chiuse del pari alle donne, siccome quelle che le sottraggono per tanta parte di giorno e in così larga misura alle cure domestiche e della prole (*Monitore dei trib.*).

E relativamente ai costumi, chi non s'accorge che essi non sono più quelli di una volta? Il mondo cammina. Sia bene sia male, la donna si unisce assai più che per lo passato alla nostra vita esteriore. Tavoleggiate nei caffè, maestra, telegrafista, modicista, giornalista ecc., essa muove una forte concorrenza all'uomo e porta in tutti gli uffici che disimpugna quella esattezza di misura e quella prontezza di spirito che molte volte noi uomini non abbiamo. La ragione dei costumi, impertanto, è di quelle che vanno scemando più e più sempre di autorità col progredire dei tempi (VINDARI, GIURIATI).

Tali le ragioni pro e contro. Ma questa rassegna non sarebbe compiuta se non facessimo cenno altresì della speciale questione sollevata a proposito della donna maritata.

L'avv. BENVENUTI, nella lettera già citata, convenendo in mas-

Ma può obiettarsi che la legge parlando di avvocati e procuratori abbia implicitamente escluse le donne, perchè il genere maschile abbraccia anche il femminile. Forse che la legge parlando di venditori e di locatori esclude le venditrici e le locatrici? *Literna occidit* (GIURIATI).

Un altro argomento è poi offerto anche dall'art. 850 del codice di proc. civile, il quale ammette che le parti, assistite dai loro procuratori, possano difendersi da sé stesse e fa dovere all'autorità giudiziaria di vietarlo soltanto se la passione o l'inesperienza possa impedir loro di trattare convenientemente la causa. Questo articolo è la traduzione letterale dell'art. 85 cod. p. c. francese. I commentatori di quel codice dicono, che appunto per motivo che l'autorità giudiziaria ha un potere discrezionale per ritirare la parola ai litiganti che ne abusassero, non è necessario assolutamente di restringere la facoltà loro accordata facendo eccezione per l'età o per il sesso. E ricordano che in Francia non è infrequente il caso di donne che si presentano a difendersi da sé innanzi alle autorità giudiziarie. Senza poter dire se in Italia sia mai accaduto questo fatto, è indubitato che gli scrittori italiani di procedura convengono che la disposizione dell'art. 850 comprende anche le donne, e non è dubbio come opinia il CANALI, che vizzerebbe radicalmente il procedimento e la sentenza quel giudice che impedisse la parola ad una parte solo perchè donna. Ritentito dunque che la disposizione dell'art. 850 è tanto esplicita e generale, e che il legislatore non ha tenuto conto né delle accorture femminili, né del pericolo che si dica poter correre la giustizia, come si potrà dinanzi ai larghissimi principi di libertà che informano la professione di avvocato, impedire alla donna, dotata dei requisiti tutti per essere iscritta nell'albo, di ottenere la qualità di membro di un collegio di avvocati, tanto più che le accorture sparirebbero, rispetto all'avvocata, sotto la toga ed il tocco, che per ricordi di medio-evo ci si vollero imporre? (MARIANI).

È vero che gli avvocati-femmine non potranno ritrarre da tale loro qualità tutte le risorse che ne possono ricavare gli avvocati maschi — quella, per citarne una, di essere nominati ad uffici giudiziari — ma dal non potersi approfittare di una data condizione sotto tutti gli aspetti e per tutti i suoi effetti possibili, non si può argomentare alla esclusione dall'ottennerla (*Monitore dei tribunali*). E poi in quell'argomentazione c'è un vizio logico e d'interpretazione. Intanto si badi che i giudici, di qualunque grado, sono istituiti dal Re (Statuto, art. 68); mentre gli avvocati hanno diritto di esercitare l'ufficio loro appena abbiano sostenute le prove stabilite dalla legge e siano

iscritti nell'albo dell'ordine. Dunque la condizione di queste due persone è grandemente diversa; onde è che, pur avendone i requisiti, nessuno ha diritto di essere pretore, giudice o consigliere, mentre chiunque ne abbia i requisiti ha diritto di essere avvocato. Eppoi la legge non impone già di scegliere i giudici fra gli avvocati, ma indica in questi soltanto una categoria da cui quelli possono essere scelti, e il Governo si guarderà bene dallo scegliere i giudici fra le donne avvocate; tanto più che se noi dobbiamo scegliere il nostro avvocato tra chiunque ci piaccia, dobbiamo invece accettare per giudici quelli che ci danno il Governo e la legge (VINDARI).

Ma non sono soli gli argomenti giuridici che suffragano questa tesi; in suo appoggio viene anche la equità, essendo iniquo, ripugnante farsi complice di uno Stato il quale abilita le donzelle a seguire gli studi, fa loro pagare le tasse delle iscrizioni e degli esami universitari, conferisce loro la laurea, assente che si iscrivano come praticanti dei tribunali, le ammette agli esami di avvocato, per poi farsi beffe di tanti sforzi virtuosi, di tante inselitte fatiche, di tanti sacrifici (GIURIATI). Né si vanga a dire che permettere alla donna di studiare giurisprudenza, non vuol dire accordarle il diritto di esercitare l'avvocatura, la quale è ufficio pubblico, perchè appunto questa risposta potrebbe appagare se la donna fosse soltanto abilitata a studiare giurisprudenza, ma, come si vede, la cosa è ben diversa (VINDARI).

Ad ogni modo, se si può fare una eccezione, questa sarebbe per l'ufficio di procuratore, ma non per quello di avvocato, perchè questo altro non fa che scrivere e aringare, né rappresenta la parte nel senso in cui la rappresenta il procuratore (GIURIATI, MARIANI).

E veniamo, finalmente, ai quattro ultimi argomenti: serietà dei giudici — pericolo per la magistratura — missione della donna — costume.

Anzi tutto — dicono i sostenitori dell'avvocatura femminile — queste sono anticaglie, sono frasi ai giorni nostri, nei quali si vuole la emancipazione della donna, l'abolizione d'ogni monopolio, e quindi anche del monopolio del foro arrogatosi finora dal sesso maschile (BENVENUTI). Eppoi vediamo un po' d'avvicino queste obiezioni. In quanto alla moda, essa non fu e non sarà mai un argomento giuridico. Sono forse, talvolta, meno strani gli abbigliamenti degli uomini così detti eleganti? E se l'austera Temi non si sente offesa da questi, perchè non potrà tollerare quelle? E quanto ai pericoli di corruzione, non si capisce, innanzi tutto, perchè tanto si tema dalle belle avvocate, mentre pare che oggi nulla si tema dalle belle clienti. La bella cliente non può esercitare sull'avvocato avversario e sui giudici quella influenza corrompitrice che tanto ora si affetta di temere dalla bella avvocata? E due pericoli, se mai vi hanno, non sono perfettamente eguali? D'altra parte, certo, la donna può essere strumento potentissimo di corruzione. Ma corrompono forse meno i danari e gli onori? (VINDARI).

E quanto alla missione della donna, essa, se veramente è quello che si pretende, costituirebbe una necessità e non muterebbe se anche la giurisprudenza o la legge ammettesse le donne all'avvocatura. Coloro poi che parlano di questa missione dimenticano che anche l'industria agricola, e molto più la manifatturiera dovrebbero essere chiuse del pari alle donne, siccome quelle che le sottraggono per tanta parte di giorno e in così larga misura alle cure domestiche e della prole (*Monitore dei trib.*).

E relativamente ai costumi, chi non s'accorge che essi non sono più quelli di una volta? Il mondo cammina. Sia bene sia male, la donna si unisce assai più che per lo passato alla nostra vita esteriore. Tavoleggiate nei caffè, maestra, telegrafista, modicista, giornalista ecc., essa muove una forte concorrenza all'uomo e porta in tutti gli uffici che disimpugna quella esattezza di misura e quella prontezza di spirito che molte volte noi uomini non abbiamo. La ragione dei costumi, impertanto, è di quelle che vanno scemando più e più sempre di autorità col progredire dei tempi (VINDARI, GIURIATI).

Tali le ragioni pro e contro. Ma questa rassegna non sarebbe compiuta se non facessimo cenno altresì della speciale questione sollevata a proposito della donna maritata.

L'avv. BENVENUTI, nella lettera già citata, convenendo in mas-

altresì ragione del perchè valenti giureconsulti propugnano vigorosamente, ancor ora, dinanzi a questa suprema Corte, dopo il diniego della Corte di appello, a difesa dell' assunto, che le donne abbiano il diritto di esercitare la professione dell'avvocato.

Da quando il pensiero umano indirizzò le sue indagini a ritrovare le leggi naturali, ed i principi direttivi delle civili società, fu anche seria preoccupazione dei filosofi e degli statisti la ricerca circa la natura e maggiore o minore estensione dei diritti e delle funzioni sociali che potessero attribuirsi alle donne, tenuto conto della speciale missione loro conferita dalla natura; ed è sempre stata considerata come una importantissima, ed altrettanto difficile questione, stante i molteplici, delicati e vitali interessi sociali che vi sono attinenti. Il legislatore italiano, coerente ai suoi principi, non ha tardato a prendere una generosa iniziativa; e tosto, allargata la istruzione femminile sia letteraria e scientifica, sia artistica ed industriale, si è mostrato molto propenso a rialzare, ampliare perfezionare la condizione giuridica delle donne. E nei codici ed in ben molte altre leggi speciali, che si vennero promulgando, dacchè cominciò l'era della libertà ed unità nazionale, furono riconosciuti e sanzionati a favore delle donne italiane ben maggiori e più importanti diritti civili, che prima non avessero, e che ancor oggi non sono consentiti in quasi tutte le legislazioni degli altri popoli civili: si sono parimenti ammesse, sempre con leggi apposite, all'esercizio di certe determinate funzioni pubbliche, e si è aperto un più vasto ambito alla loro attività, vuoi in im-

pieghi e professioni, vuoi nell'industria e nel commercio; nè è a dire che non vi sia tendenza a voler sempre più restringere il campo delle esclusioni.

Però la riforma ed il perfezionamento del diritto è ufficio onninamente legislativo, e siccome il legislatore non deve fare il giudice, ed il giudice non può essere legislatore, così pel magistrato non vi può mai essere altro che una mera questione di applicazione ed interpretazione delle leggi esistenti, tali quali sono, alla specialità del caso concreto, che si deve decidere, senza idee preconcepite, senza preoccupazioni d'ogni sorta od aspirazioni ad un ideale di più perfetta eguaglianza ed equitativa giustizia, attenendosi insomma semplicemente alla più pura e severa ragion giuridica.

Era pur una commendevole ambizione radicata in un sentimento di virtù, nella coscienza delle acquistate cognizioni, nella fidanza delle proprie forze di animo e di mente, quella della Lidia Poët, di esercitare uno dei più elevati ministeri, quello della difesa legale, e patrocinare lealmente il diritto e la giustizia a vantaggio dei concittadini; ed era pur giusto desiderio d'onore e di distinzione quello di appartenere all'Ordine degli avvocati, di cui disse il cancelliere d'Agnessau che è « *aussi ancien que la magistrature, aussi noble que la vertu, aussi nécessaire que la justice.* » Sia pur l'ufficio dell'avvocato designato nella legge 8 giugno 1874 col vocabolo di professione, ma è tale una professione, la quale, nel mentre giova ai privati interessi, ha la più stretta e considerevole attinenza coll'ordine giuridico pubblico, e colla più sacrosanta delle cose pubbliche, che è la giustizia sociale, concorrendo ed influendo effi-

simamente che la donna possa esercitare l'avvocatura, ne escludeva la donna maritata, perchè l'avvocato che assume una difesa, civile o penale, è un mandatario, e l'art. 1743 cod. civ. non permette alla donna maritata di accettare un mandato senza l'autorizzazione del marito. Non si potrebbe quindi ammettere all'esercizio dell'avvocatura chi non ha facoltà di accettare il mandato conferitogli dai clienti e, per essi, dal giudice, e, per accettarlo, abbisogna del consenso di un terzo, il quale può, anzi deve, rimanere estraneo alla sua esecuzione. Nè potrebbe il marito concedere un'autorizzazione generica, perchè questa è ammessa nei casi previsti dall'art. 135 cod. civ. e dal cod. di commercio per l'esercizio della mercatura, ma non ne fa parola l'art. 1743. Oltre di che l'autorizzazione, generale o speciale, potrebbe sempre venir revocata dal marito. In pratica quindi la moglie-avvocato potrebbe sempre, se non per volontà propria, per quella del marito, sottrarsi alle difese gratuite si civili che penali, anche in corso, con grave danno dell'amministrazione della giustizia e ineguaglianza di trattamento fra coloro che esercitano la stessa professione. Inoltre — osserva il MANIANI — l'avvocato-donna maritata dovrebbe portare il suo studio dove piacesse al marito di fissare la propria residenza, essendo suo obbligo di seguirlo.

A queste obiezioni risposero il MANIANI e il VIDARI. Osserva il primo che l'autorizzazione maritale è richiesta tassativamente per alcuni atti nè si può imporre per altri. Essa è voluta per quegli atti che possono esporre a pericolo il patrimonio della donna maritata, che la legge considera quasi già acquistato alla famiglia, sicchè questa sentirebbe danno materiale pel danno da cui la madre di famiglia fosse colpita. Quanto all'art. 1743, la ragione per cui questo art. richiede l'autorizzazione, è quella stessa per cui viene imposta dall'art. 135 e dal cod. di comm. e cioè che il mandatario si espone a responsabilità verso il suo mandante. Ma quello che il cliente dà all'avvocato non è un vero mandato; le funzioni di questo si riducono ad una semplice assistenza, egli non può obbligare il cliente,

non può mutare all'udienza le conclusioni, non può, confessando, nuocerli. Esso, adunque, a differenza del procuratore, non rappresenta il cliente, tanto è vero che questo soltanto e non quello deve essere munito di mandato per rappresentare la parte che difende, e se in Cassazione anche l'avvocato deve prodursi, ciò deriva perchè essendo il ricorrente esposto alla condanna nelle spese e alla perdita del deposito a titolo di multa, ed essendo il giudizio di cassazione di somma gravità, la legge vuole assicurarsi che il ricorso fu introdotto per volere della parte, e da chi offre caparra della serietà del medesimo. Nè si potrebbe obiettare che l'avvocato trascurando la causa incorrerebbe nel risarcimento dei danni e quindi anche la donna maritata; perchè la responsabilità dell'andamento della lite ricade sul procuratore, e l'avvocato non potrebbe esser chiamato a rispondere se non quando si rendesse contabile di un vero reato. All'infuori di questo caso (e ciò dicasi anche in materia penale) non potrebbe essere esposto che a provvedimenti disciplinari.

Il VIDARI, invece, crede che sarebbe il caso di un'autorizzazione generale per parte del marito. Se di ciò nulla è detto nell'art. 1743, ove si parla soltanto di autorizzazione, è però da avvertire che appunto perchè l'autorizzazione può essere generale o particolare, appunto perchè l'autorizzazione generale, di cui è parola nell'art. 134 è molto più ampia di quella accennata nell'art. 1743, sarebbe poco logico e giusto che il marito potesse autorizzare in genere la propria moglie per il più e non anche per il meno; e perchè qui occorre, evidentemente, una forte ragione di analogia. Resta la difficoltà della revoca, ma è da notare che, data l'autorizzazione in genere, il marito non potrebbe revocarla di caso in caso e secondo che l'interesse suo e della moglie consigliasse; ma dovrebbe revocarla per intero, o permettere, che la moglie agisse a proprio talento secondo i doveri dell'ufficio suo.

G. P.

cacemente alla retta ed equa amministrazione della medesima.

Dacchè invero gli uomini si sono costituiti giudici degli interessi, delle azioni, dell'onore, della vita dei loro simili, forse tosto l'istituzione del patrocinio giudiziario, che fu poi sempre compagna di quella della magistratura, e così inseparabilmente collegata all'organamento giudiziario, e coordinata nelle sue eminenti ed importanti funzioni al legale e regolare andamento dei giudizi penali, ed eziandio di quelli civili, dove richieggonsi perizia, sapere, dottrina e potenza di parola, e massime nei supremi gradi di giurisdizione (ove l'ammissione è pronunciata per decreto), da doverne essere riguardata come un indispensabile ministero ausiliario.

Non lo si abbassi quindi, raffigurandolo al livello di qualsivoglia altra professione, arte o mestiere a cui l'uomo si dà per guadagno, come, vuolsi credere a sola necessità di difesa, si è detto nel ricorso. Invece l'essere l'organizzazione dell'avvocatura stata fatta con legge dai poteri dello Stato, il costituire la medesima uno degli ordini più insigni, il carattere non dubbio di funzione sociale che vi è insito, i diritti, i doveri, certe prerogative dell'avvocato esercitante, le discipline stesse alle quali è soggetto, l'obbligo della difesa che talvolta gli è ingiunto, la difesa officiosa dei poveri che gli è delegata, e ne forma l'orgoglio ed il lustro, sono tutte sì rilevanti considerazioni, che, quando pure non si potesse essere autorizzati, a rigor di termini, a qualificare e definire l'avvocatura un vero ufficio pubblico, come era stata da principio battezzata dal Governo e dal Senato nel primo disegno di legge, allontanano però affatto il pensiero dal poterla ritenere un istituto concernente meri, esclusivi rapporti di diritto privato, e ben piuttosto sarebbe forza riconoscergli la caratteristica di un esercizio di pubblica funzione di grande interesse sociale.

Ciò stante, è a ricercarsi se il diritto d'esercizio di un ufficio di cotale natura, secondo i principii che informano la legislazione italiana, spetti eziandio alle donne.

La tesi affermativa sostenuta nel ricorso non ha sodo fondamento. La Poët vorrebbe, ma invano, trovare la radice del reclamato godimento di quel diritto nell'art. 24 del patto costituzionale, dicente che tutti i regnicoli sono, qualunque sia loro titolo o grado, eguali dinanzi alla legge; che tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi.

L'uguaglianza promessa e guarentita dallo Statuto ai regnicoli dinanzi alla legge si sostanzia in una dichiarazione formale ed astratta, secondo cui ogni cittadino è considerato pari ad un altro, ed ha la stessa libertà di azione in ragione dei propri mezzi, capacità, e condizione individuale, che vi è una sola legge uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca; per ciò non più privilegi per talune caste, ceti, o famiglie, per talune proprietà od industrie;

tutti soggetti ad una sola giurisdizione; non più immunità, o franchigia da imposte: davanti alla giustizia non più differenze tra i regnicoli, siano essi nobili o plebei, laici od ecclesiastici, ricchi o non abbienti, qualunque siano i loro gradi, titoli o classe sociale: davanti allo Stato tutti ammissibili alle cariche civili e militari: solo ammesse quelle distinzioni sociali, che hanno base nel merito, e nell'utilità comune: per regola generale la facoltà di godimento ad ogni regnicolo dei diritti civili e politici, salvo le eccezioni determinate dalle leggi. Questo è quanto ha promesso il legislatore costituzionale secondo il suo ufficio, cioè di non più ammettere, ed impedire che sorgano in avvenire le disuguaglianze che non procedono dalla natura; ma non gli si poteva chiedere che togliesse le ineguaglianze naturali, che costituiscono altrettanti stati e modi d'essere particolari nella condizione della personalità umana anche dinanzi alla legge.

E siccome nella razza umana, non ostante l'unità sua, regnano delle notevoli diversità e disuguaglianze naturali, così dalle medesime, e secondo i vari fini e missioni, derivano delle differenze nei mezzi di svolgimento delle facoltà umane. epperò anche nei diritti correlativi, nelle condizioni giuridiche rispettive.

Onde ne viene che nelle leggi non vi è che per ogni regnicolo un'eguaglianza relativa o proporzionale, e vi sono inevitabili, e ad un tempo necessarie, per la conservazione della libertà, per ciascuno e per tutti, delle notevoli disuguaglianze.

Sarebbe poi piuttosto strano il pretendere che la legge costituzionale avesse creato delle nuove condizioni giuridiche, ed ampliato quelle che già esistevano, ma limitate in ragione appunto della varietà delle condizioni naturali, o che si fosse passato d'un salto dalla maggiore o minore disuguaglianza alla più perfetta egualità. Invece la fruttificazione e lo sviluppo del grande principio di uguaglianza consacrato dallo Statuto restò riservato alle leggi diverse speciali regolatrici dei diritti sociali e privati, ove se ne devono trovare e ricercare formulate le logiche opportune conseguenze.

E non meno il diritto civile privato che il diritto pubblico interno dovette tener conto delle uguaglianze e disuguaglianze naturali, onde nemmeno si deve esagerare il principio generale contenuto nell'art. 1 del cod. ital., secondo cui *ogni cittadino gode dei diritti civili*, essendo, segnatamente, ancora al dì d'oggi nello stesso cod. civ. ed in altri codici, ed in varie leggi, diversa la condizione giuridica delle femmine da quella dei maschi.

Per ben comprendere l'estensione dello stato personale di cittadinanza e delle dipendenti facoltà attribuite al cittadino, non è soltanto a riguardarsi il medesimo in rapporto a quelle prerogative che ha comuni con tutti gli altri, ma pure relativamente a quelle che sono connesse colla posizione sua particolare, nascenti dalla sua speciale condizione di natura, per cui vi sono, certamente, bensì dei diritti i

quali sono nel fatto uguali ed accessibili a tutti gli appartenenti alla razza umana, come la maggior parte dei diritti civili privati, e questi diritti, per regola generale, li hanno oramai, o quasi universalmente, anche le donne, almeno nelle legislazioni ispirate dai principi del cristianesimo e della moderna civiltà; ma vi sono per contro altri diritti speciali o relativi al diritto civile, o aventi una relazione o dipendenza dall'ordine pubblico o politico, e per essi, se non si discute circa l'astratta capacità giuridica, od attitudine morale ingenerata, comune così agli uomini come alle donne, però l'effettivo esercizio, si potrebbe dire la capacità di fatto, è circoscritto o modificato in talune condizioni personali, sociali, o di famiglia.

Del resto l'importante carattere d'ogni stato personale è che le facoltà che vi sono inerenti sono di mera derivazione dalla legge, da essa dipendono, e ne è riservata la progressiva attribuzione e determinazione relativa secondo le esigenze della utilità generale, secondo il concetto dell'ordine morale e sociale.

Pertanto l'influenza del sesso sulla capacità e condizione giuridica è dovunque sempre stata tale, che i legislatori si sono trovati nella necessità, per ragioni appunto d'ordine morale e sociale, non meno che per l'interesse della famiglia, che è la base della società, di dovere, a riguardo delle donne, riconoscere e mantenere in massima uno stato particolare restrittivo di diritti, od almeno relativamente a certi diritti. Quindi non solo presso di noi, ma presso altri popoli che ci hanno preceduto, ed anche superato nella carriera della civile egualità o libertà, le donne hanno sempre avuto una condizione più o meno disuguale da quella degli uomini di fronte ai diritti sociali e civili, ed anche riguardo a taluni diritti civili che hanno una qualche relazione colla capacità politica, finora negata alle donne, o che sono considerati di ragion pubblica perchè dipendenti dal sistema generale delle cose e delle azioni, in quanto viene determinato dall'interesse di tutto il corpo politico; per conseguenza non è ancora ammessa la libera, assoluta concorrenza della donna in ogni genere di ufficio sociale, anzi è esclusa dalla diretta compartecipazione alla pubblica attività nelle cariche, funzioni, ed uffici pubblici.

Lo Stato nella sua sociale e politica organizzazione, e l'amministrazione di quanto s'attiene alla cosa pubblica, hanno sempre avuto, e mantengono tuttora nella loro essenza un carattere virile prevalente così manifestamente decisivo, che le donne non vi possono avere una parte attiva troppo estesa. D'altra parte, bisogna pur dire, che le leggi loro accordano certi privilegi, e la più efficace protezione, e le escludono da certi più gravi doveri ed oneri sociali, precisamente in considerazione del loro sesso e della loro missione.

Un tale stato di cose a tutti visibile, innegabile, esistente prima dello Statuto e del codice civile, nelle varie legislazioni d'Italia, in ciò consimili a quelle

d'Europa quasi tutta, e costituente si può dire, un sistema di diritto pubblico interno, non ha potuto ancora essere, nè è stato oggetto di troppo estese e radicali innovazioni, alle quali si addiuvano soltanto allora che il bisogno ne è sentito imperiosamente.

Oramai già moltissimi convengono in ritenere, che ogni passo che fa la donna verso l'uguaglianza dei diritti coll'uomo, segna un progresso dell'uomo nella via della civiltà; ma un più esteso allargamento della condizione giuridica delle donne non deve venire che da apposita, espressa dichiarazione dei diritti delle donne nel progressivo perfezionamento della legislazione speciale.

Dimostrato che il diritto all'esercizio della professione dell'avvocatura è il diritto dell'esercizio di una funzione pubblica di fronte, e nell'interesse di tutta la società, e che non è consentito alle donne dai principi generali che informano la legge costituzionale e civile, è a vedersi se regga, ciò che inoltre sostiene la signora Poit, che quel diritto le spetti in virtù della stessa legge organica regolatrice dell'esercizio di quella professione. Ma leggendo tutta quella legge, non meno che il relativo regolamento, e confrontandoli colle leggi consimili già vigenti nelle varie provincie d'Italia, e riflettendo che *quod raro evenit protereunt legistatores*, si deve ritenere che le donne non vi furono contemplate.

E di vero, non è poi un argomento tanto lieve quello del trovarsi sempre adoperato il genere maschile *avvocato*, e mai la parola *avvocata*, che pur esiste nella lingua italiana, e si usa nel comune parlare. Non si disconosce che quando nelle leggi si usa il genere maschile, uomo, il più delle volte, ma non sempre, si può intendere compreso altresì il femminile, la donna; ma ciò non potrà e non dovrà mai ammettersi quando pel legislatore si sarebbe dovuto, come nel caso speciale, creare una capacità e condizione giuridica particolare affatto nuova, del tutto sconosciuta nelle precedenti leggi già imperanti nella materia, e di più contraria alle antiche tradizioni storico-giuridiche, ad ogni costumanza, e di introdurre una sì radicale innovazione nell'esercizio di una professione d'indole virile prevalente, non solo nel fatto, ma nell'opinione di un gran numero dei professionisti stessi. Sicuramente è a credersi che se il legislatore avesse avuto cotale straordinario intendimento, avrebbe inserito nelle disposizioni generali della legge una chiara ed espressa dichiarazione.

Che se questa manca, nemmeno se ne può scorgere una implicita nell'art 8 di quella stessa legge, il quale, diretto manifestamente ad enumerare i requisiti e documenti giustificativi da presentarsi per ottenere la iscrizione nell'albo, presuppone la preesistenza della capacità e condizione giuridica speciale nella persona che aspira all'esercizio di una professione, massimamente che qui non era proprio il caso che la capacità e condizione giuridica fosse di regola, ma piuttosto essa doveva crearsi, introdursi come una novità di diritto.

Sta vero che non devesi stare materialmente al